

Il "Centro Nazionale per il Volontariato" offre anche numerosi servizi in materia fiscali, ovvero:

- a) pubblicazioni e inserti sulle novità fiscali, sia sull'agenzia di informazione "Volontariato Oggi" sia sul sito Internet del CNV (www.centrovolontariato.it);
- b) risposte da parte di esperti a quesiti tramite e-mail, fax e appuntamenti telefonici;
- c) colloqui e consulenze ad associazioni, tramite appuntamento concordato;
- d) pubblicazioni di manuali e fogli di informazione;
- e) organizzazione di seminari e convegni.

I SOGGETTI NON PROFIT NEGLI ULTIMI ANNI

A partire dal 1991, con la legge quadro sul volontariato e con quella sulle cooperative sociali (così negli anni successivi, in pratica senza soluzione di continuità), il legislatore è intervenuto molte volte sulla soggettività giuridica degli enti non commerciali. Tali interventi sono avvenuti con leggi di varia natura e con implicazioni diverse. Ma non vi è dubbio che l'aspetto fiscale è stato quello predominante. La qualificazione giuridica dei soggetti "non profit" è infatti avvenuta, come noto, in assenza di modifica della disciplina civilistica in materia di associazioni e fondazioni e più in generale del primo libro del codice civile. Le modifiche degli ultimi anni riguardano separatamente due aspetti: il riordino della disciplina esistente e l'istituzione di nuovi soggetti. I provvedimenti da segnalare sono abbastanza ovvi: il decreto legislativo 460 del 1997 (decreto Onlus) e la legge sulle Associazioni di promozione sociale. Insieme a questi due provvedimenti organici c'è un numero infinito e praticamente non riferibile di provvedimenti parziali che hanno toccato settorialmente un po' tutti i soggetti, ma che nella sostanza della qualificazione soggettiva non hanno inciso.

Il riordino della disciplina. Gli enti non commerciali ordinari

Per quanto concerne la riforma della disciplina generale degli enti non commerciali, due sono gli aspetti di maggiore interesse: in primo luogo una più rigorosa definizione di ente non commerciale e secondariamente una maggiore attenzione alla effettività del rapporto associativo. In tutti e due i casi è evidente la preoccupazione di regolare e delimitare gli aspetti relativi allo svolgimento delle attività commerciali di questi enti. La disciplina generale degli enti non commerciali esce assai ristretta dalla riforma di fine 1997: l'autoqualificazione di ente "senza scopo di lucro" non è più sufficiente a ricomprendere l'ente nella disciplina fiscale del settore: occorre tenere in considerazione una serie di fattori che precedentemente al decreto 460 avevano indubbio valore, ma sicuramente inferiore. Al fine della qualificazione corretta dell'ente occorre verificare: l'attività effettivamente svolta, le attività complementari svolte, il rapporto tra attività commerciali e attività non commerciali. Anche il rapporto associativo esce riformato profondamente dall'art 5 del decreto citato: le agevolazioni fiscali e il regime di favore degli enti non commerciali è subordinato all'onere di uno statuto democratico e basato sulla effettività del rapporto stesso. Anche solamente queste novità hanno indubbiamente creato problematiche nuove agli enti

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: SI PAGA L'IVA SU TUTTI GLI ACQUISTI, ANCHE DI BENI MOBILI REGISTRATI

**RETTIFICATA LA CIRCOLARE 3/1992 NIENTE
SANZIONI PER CHI HA ACQUISTATO IN ESENZIONE**

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 217 del 30 novembre 2000, torna sulla questione dell'interpretazione dell'art. 8 L. 266/91 relativa agli acquisti effettuati da enti di volontariato iscritti ai registri regionali, rettificando le precedenti interpretazioni. E in modo particolare la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992. Come più volte ricordato, con tale circolare del 1992, mai rettificata sino a oggi, e anzi più volte confermata, interpretando estensivamente il citato art. 8 della legge quadro, si ritenevano compresi nella agevolazione fiscale anche gli acquisti di beni mobili registrati quali ambulanze e simili. Con la circolare 217/2000, invece, si fornisce una interpretazione restrittiva dell'art. 8, si rettifica esplicitamente la circolare 3/92 con la conseguenza che tutti gli acquisti effettuati da enti di volontariato sono soggetti ad IVA, compresi i beni mobili registrati (ambulanze e simili).

Non è quindi più possibile avvalersi della precedente interpretazione ministeriale per gli acquisti indicati.

non commerciali; nel tempo queste norme, ormai consolidate nell'ordinamento, ne presenteranno sempre di maggiori, costringendo gli enti a misurarsi con esse.

I nuovi soggetti: ONLUS e APS

E' fuori di dubbio che il "nuovo" soggetto di quest'ultimo quinquennio è rappresentato, per eccellenza, dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Nasce quindi un nuovo soggetto, solo sotto il profilo tributario, restando inalterata ogni altra parte della disciplina. Nasce una categoria speciale di enti non commerciali, considerata particolarmente meritevole di agevolazione fiscale, in considerazione delle attività svolte, tassativamente indicate dalla legge. A fronte di vantaggi fiscali non paragonabili con gli altri enti, è previsto un sistema rigoroso e più dettagliato di obblighi e adempimenti. La nuova disciplina finisce poi per incidere, tramite la clausola di automaticità, anche sulla legge 266/91 e 381/91: organizzazioni di volontariato iscritte e cooperative sociali vedono qualificarsi automaticamente Onlus. Il giusto riconoscimento del loro oggettivo valore giuridico pone gravi problemi di coordinamento tra disciplina di settore e disciplina generale delle Onlus: in qualche caso infatti, le discipline si integrano e si migliorano vicendevolmente, ma in alcuni, non limitati e assai rilevanti casi le due discipline si contraddicono e si escludono. In prima battuta gli enti, e segnatamente il volontariato, vive questa clausola di automaticità in maniera contraddittoria e alterna, col tempo alcuni aspetti tendono a chiarirsi mentre per altri – molto rilevanti – restano parecchie ombre. Alla fine del 2000 arriva poi la legge sull'associazionismo, da tempo attesa con l'istituzione di una categoria speciale di enti di tipo associativo, le "associazioni di promozione sociale". Questa nuova normativa contribuirà certamente a una maggiore chiarezza e distinzione tra soggetti non profit. In particolare, ci troviamo di fronte a una categoria speciale di enti di tipo associativo e quindi a una categoria speciale di una categoria già trattata diversamente dagli altri soggetti non profit. Sotto il profilo generale, quindi, il quadro appare assai chiaro in ordine alla soggettività delle varie figure: le ONLUS hanno finalità solidaristiche esterne verso soggetti oggettivamente svantaggiati; le associazioni di promozione sociale hanno finalità di utilità sociale prevalentemente verso i propri associati, ma finiscono per avere una utilità generale per la collettività. Oltre a questi abbiamo poi enti senza scopo di lucro di tipo ordinario con minori agevolazioni, ma anche minori "intromissioni" sotto il profilo formale e statutario. Quindi, a fronte di un quadro normativo che ha fissato requisiti formali e soggettivi abbastanza chiari, rimane una normativa fiscale assai complessa. Sotto questo aspetto, gli ultimi cinque anni non hanno cambiato in maniera sostanziale il quadro; l'unico elemento che si deve segnalare positivamente è l'introduzione di nuovi regimi forfaitari di determinazione del reddito (D.Lgs. 460/97) e l'estensione di quelli esistenti (L. 398/91).

Complessivamente, possiamo affermare che gli aspetti tributari e fiscali hanno visto crescere notevolmente il proprio peso nella vita e nell'organizzazione degli enti non commerciali; anzi, proprio a seguito di una politica tributaria maggiormente agevolativa rispetto al passato, maggiori sono stati anche gli adempimenti da seguire sotto il profilo fiscale, maggiori le difficoltà per gli enti, specialmente di piccole dimensioni.

I SOGGETTI NON PROFIT E LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO		
SOGGETTO	NORMATIVA	NOTE
ENTE NON COMMERCIALE DI TIPO ORDINARIO	ART. 87- 108 DPR 633/1986	Libro primo Cod. Civ. per gli aspetti civilistici
ENTE NON COMMERCIALE DI TIPO ASSOCIATIVO	ART 111 DPR 633/1986	
O.N.L.U.S.	D.Lgs. 460/97	
ENTI DI VOLONTARIATO	LEGGE 266/1991	ANCHE D.Lgs. 460/97
COOPERATIVE SOCIALI	LEGGE 381/91	Anche codice civile e D.Lgs. 460/97
ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE	Legge sull'associazionismo dicembre 2000	